

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1703)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1961
(V. Stampato n. 3006)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1961*

Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza

tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio 1962-63 . . .	L. 1.000 milioni
» 1963-64 . . .	» 950 milioni
» 1964-65 . . .	» 820 milioni
» 1965-66 . . .	» 700 milioni
» 1966-67 . . .	» 500 milioni

Art. 4.

Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, numero 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Mini-

stero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

Art. 6.

È delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1961.